

CRISI D'IMPRESA- 24 NOVEMBRE 2021 ORE 06:00

## Composizione negoziata: come si calcola il compenso dell'esperto

*Nese Maria - Dottore commercialista in Salerno - Partner di AP & Partners - Curatore fallimentare*

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Crisi e risanamento aziendale: le possibili soluzioni - a cura di AP & Partners

Il D.L. n. 118 del 2021 determina le modalità per il calcolo dei compensi spettanti agli esperti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. In particolare, per l'individuazione del compenso bisogna aver riguardo alle differenze di classe d'attivo e passivo su cui si modula l'onorario spettante. Il decreto legge definisce il compenso minimo e quello massimo che potrà essere pagato al professionista. Viene, inoltre, individuato il caso in cui la composizione negoziata venga condotta da un gruppo di imprese. Infine, all'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione.

Il [D.L. n. 118/2021](#), come modificato dalla [legge n. 147/2021](#), all'art. 3, prevede che presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione sia istituita una **piattaforma telematica** nazionale contenente un elenco di **esperti** per la **composizione negoziata** della crisi d'impresa nel quale tra gli altri possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili che documentino di aver maturato esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

**Leggi anche** [Crisi d'impresa, nuova composizione negoziata: dall'istanza alla conclusione delle trattative](#)

### Elenco degli esperti per la composizione negoziata

Tale designato elenco, ricalca, con maggiore specificità:

- sia quanto già presente nell'art. 28, R.D. n. 267/1942, così come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006, che prevede quali requisiti per la nomina di curatori fallimentari:

a) **avvocati, dottori commercialisti**, ragionieri e ragionieri commercialisti,

b) studi professionali,

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali;

- che quanto di seguito normato dagli artt. 365 e 358, D.Lgs. n. 14/2019 (C.C.I.) come modificati dal D.Lgs n. 147/2020 che istituisce l'albo dei curatori dei commissari giudiziali e liquidatori (ad oggi non ancora operativo), con limite del primo popolamento alla cristallizzazione dei relativi requisiti alla data del 16 marzo 2019.

### Anni di esperienza richiesti agli esperti

Se con il D.Lgs. n. 14/2019 (C.C.I.) si amplia la platea dei professionisti che potrebbero operare nella crisi d'impresa, sino a ricomprendervi anche i **consulenti del lavoro**, è con il [D.L. n. 118/2021](#), poi convertito in [legge n. 147/2021](#), che, oltre alla tipicità delle competenze da mettere in campo, si delinea il termine delle **annualità d'esperienza** pregresse necessarie per

l'assolvimento del relativo ufficio: "almeno cinque anni".

## Compenso professionale

### Fase delle trattative

Quanto al compenso professionale per la funzione specialistica della nuova figura dell'esperto bisogna aver riguardo all'art. 16 del relativo D.L. ponendo l'attenzione, per ovvietà di dissomigliante grado di responsabilità, alle differenze di classe **d'attivo** e **passivo** su cui si modula l'onorario spettante.

Nello specifico, facendo un focus tra le varie figure professionali giudiziali e non operanti a vario titolo nel settore della crisi d'impresa si precisa che ai fini del calcolo del compenso:

a) per il **curatore** si applicano i valori stabiliti dal D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 previdente per l'**attivo liquidato** n. 8 scaglioni d'aliquote e n. 2 scaglioni per il **passivo accertato**;

b) parimenti per l'Organismo di Composizione della Crisi istituito con la legge n. 3/2012, si applicano le medesime classi di cui al punto a) con decurtazione del valore totale ottenuto nella misura compresa tra il 15% e il 40% ai sensi dell'art. 16/4, D.M. n. 202/2014; per l'**esperto** della crisi negoziale d'impresa, in assenza di aliquote sul passivo, in ossequio all'art. 16, c. 1, D.L. n. 118/2021, si applicheranno i seguenti scaglioni per valori d'attivo:

- fino a 100.000 euro, il 5,00%;
- da 100.000,01 euro e fino a 500.000,00 euro, l'1,25%;
- da 500.000,01 euro e fino a 1.000.000,00 euro, lo 0,80%;
- da 1.000.000,01 euro e fino a 2.500.000,00 euro, lo 0,43%;
- da 2.500.000,01 euro e fino a 50.000.000,00 euro lo 0,10%;
- da 50.000.000,01 euro e fino a 400.000.000,00 euro, lo 0,025%;
- da 400.000.000,01 euro e fino a 1.300.000.000,00 euro, lo 0,008%;
- sulle somme eccedenti 1.300.000.000,00 euro, lo 0,002%.

Si precisa che, ex art. 16, comma 8, le percentuali su elencate sono applicate alla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci depositati a corredo dell'istanza presentata dall'imprenditore ai fini dell'accesso alla composizione negoziale, ovvero, in mancanza, da quello risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, partendo dall'inizio dell'attività imprenditoriale qualora la stessa sia iniziata da meno di un triennio (esercizio/annualità fiscale).

Il comma 1 bis, introdotto con la conversione del D.L. n. 118/2021 nella legge n. 147/2021, precisa, inoltre il caso in cui la composizione negoziata venga condotta da un **gruppo di imprese** così come delineate dall'art. 2497 e 2545-septies del c.c. Qualora l'istanza di negoziazione volontaria venga presentata ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 118/2021, ovvero in modo unitario da un gruppo di imprese, piuttosto che solo da alcune imprese appartenenti allo stesso, il compenso è calcolato tenendo conto della **percentuale sull'ammontare dell'attivo** di ciascuna impresa istante facente parte del gruppo.

Al comma 2, art. 16, D.L. 118/2021, salvo quanto previsto dal comma 7 ove il compenso è liquidato in **500,00 euro** nel caso in cui l'imprenditore non comprare avanti a professionista ovvero quando l'archiviazione del procedimento negoziale è disposta immediatamente dopo il primo incontro, ritroviamo una cosiddetta **clausola di salvaguardia** valida e per l'esperto e per lo stesso imprenditore. Il D.L. n. 118/2021, poi legge n. 14/2021, infatti, fissa per il professionista il **compenso minimo** da percepire rispondente ad **4.000,00 euro**, e quello massimo da sostenersi per il richiedente la composizione, che potrà pagare non più di **400.000,00 euro**.

Si evidenzia che, benché tale procedura di composizione non abbia delle lungaggini temporali molto ampie, al comma 12 è comunque prevista l'opportunità per il professionista di chiedere un acconto onorario dopo almeno **sessanta giorni** dall'accettazione dell'incarico. Il valore dell'importo in acconto non può eccedere **l'un terzo** del presumibile onorario finale tenendo conto anche dell'effettivo apporto reso e dei risultati ottenuti. Ciò detto e, letto il presente comma alla luce del comma 2, si ritiene potrebbe comunque essere richiesto un acconto onorario certamente congruo di almeno di **1.333,33 euro** pari all'1/3 del valore minimo garantito.

Al comma 3, art. 16, D.L. n. 118/2021, invece, ritroviamo l'elenco dei casi in cui il compenso spettante all'esperto per l'opera prestata, calcolato come previsto dagli scaglioni indicati al comma 1, è aumentato o ridotto di diritto in accordo al numero dei creditori attivi nel procedimento negoziale, lett. a) b) e c), ovvero alla individuazione del terzo acquirente dell'intero complesso aziendale, lett. d), in caso di composizione parzialmente o totalmente liquidativa. Tale previsione di variazione del compenso prefissato è comunque da determinarsi nei limiti minimi (4.000,00 euro) e massimi (400.000,00 euro) del comma 2. Schematicamente, dunque, l'importo del compenso è **incrementato**:

- del **25%** se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50;

- del **35%** se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a 50,

- del **10%** in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto,

e **ridotto**:

- del **40%** se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5.

Il comma 4, poi, precisa che, ai fini dei rispettivi aumenti del compenso, nel computo dei creditori quali parti interessate alla negoziazione non possono essere quantificati né i lavoratori e né le rappresentanze sindacali. Per tale categoria di creditori, infatti, il D.L. in questione riconosce "comunque" uno specifico onorario all'Esperto pari ad **100,00 euro all'ora** per l'assistenza tecnica specializzata resa in sede consultazione sindacale. La specificità della funzione professionale, infatti, viene economizzata a tempo quando, nel corso delle trattative volte alla risoluzione della crisi, sono assunte decisioni rilevanti che incidono sui rapporti di lavoro sempre che l'istante, imprenditore/datore di lavoro, abbia alle proprie dipendenze un numero maggiore di 15 dipendenti (art. 4, c. 8, D.L. n. 118/2021).

Tutto quanto fin qui esposto cristallizza la **variazione in aumento dell'onorario** nella fase delle trattative in fieri indipendente dalla effettiva **conclusione** dell'accordo.

### **Fasi successive alla negoziazione**

I commi 5 e 6 del D.L. in esame, invece, specificano l'aumento del compenso nei casi in cui, focalizzata l'idonea soluzione al superamento della crisi, le negoziazioni si concretizzano in una delle fattispecie previste dall'art. 11, c. 1.

Ed ovvero il compenso dell'esperto viene **aumentato del 100%** anche successivamente alla redazione della **relazione finale** quando sfoci in un **contratto tra i creditori** e l'istante **imprenditore** idoneo, comunque, ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni (art. 11, c. 1 lett. a), o in un una convenzione di moratoria ai sensi dell'art. 182-*octies* R.D. n. 267/1942 (art. 11, c. 1 lett. b).

Ed ancora, sempre nell'ambito della fase operativa della negoziazione, un ulteriore **aumento del 10%** dell'onorario è attribuito al professionista che sigli un **accordo sottoscritto** sia dall'imprenditore, sia dai creditori (art.11, c. 1 lett. b) in linea con il richiamo art. 67, c. 3, lett. d) del R.D. n. 267/1942, statuyente l'inibizione all'azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano "non

attestato” che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Stante quanto precisato in termini differenti condizioni ai fini della riduzione e dell'aumento delle percentuali del compenso della nuova figura dell'esperto, in caso di **disaccordo** nella **valorizzazione finale** dell'onorario il comma 10 dirime i possibili gap. Ed invero in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione costituita presso le Camere di commercio del capoluogo della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano ove ha sede l'impresa, ed è interamente a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'art. 633, n. 1 c.p.c. (ricorso per ingiunzione), nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

Si evidenzia che, in caso di **dissesto dell'imprenditore**, l'onorario spettante e non pagato, sia esso già stato determinato in accordo tra le parti, sia esso stato liquidato dalla commissione costituita nelle CCIAA e dunque già titolo, all'esperto spetterà la prededuzione in sede di riparto ex art. 111, secondo comma, del R.D. n. 267/1942.

## Rimborso spese

Infine, quanto al rimborso spese, come da comma 9, all'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Ma allo stesso, non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.L. 118/2021, e cioè di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.